

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA CAMERA PENALE DI NAPOLI NORD IN AVERSA

L'anno 2014, il giorno 01 del mese di marzo alle ore 9.00, i sottoscritti avvocati

MALLARDO GIANFRANCO nato ad Napoli il 03.06.1962, **GENTILE CELESTINO** nato a d Arpaia (Bn) il 03/04/1961, **VERDE ANTONIO** nato a Napoli il 15.01.1965, **LAMPITELLA MARIA** nata ad Aversa (Ce) il 27.06.1967, **BELLUOMO FELICE** nato a Napoli il 02/02/1977, **GRIFFO RAFFAELE** nato a Casal di Principe (Ce) il 25.01.1961, **GARGIULO ANNA** nata a Napoli il 25.06.1964, **CAPASSO FRANCESCO** nato a Frattamaggiore (Na) il 03/07/1949.

convengono e deliberano:

1. di costituire l'associazione denominata "Camera Penale di Napoli Nord in Aversa".
2. La sede dell'Associazione è stabilita in Aversa presso la sede del Tribunale di Napoli Nord, sito in Piazza Trieste e Trento.
3. L'Associazione persegue lo scopo di tutelare il prestigio del Foro penale ed il rispetto della deontologia professionale, nonché gli altri scopi indicati nello Statuto.
4. I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante dello stesso.
5. I sottoscrittori del presente atto sono i soci fondatori dell'Associazione.
6. Viene nominato un comitato di coordinamento formato dai seguenti avvocati: Gianfranco Mallardo, Celestino Gentile, Antonio Verde, Maria Lampitella, Felice Belluomo, Raffaele Griffo, Anna Gargiulo, Franco Capasso. Tale comitato rimarrà in carica fino all'insediamento degli organi statutari e provvederà: ad indire le elezioni dei predetti organi entro il 30 giugno 2014, o altra data prevista dall'assemblea, nei modi e tempi previsti dallo statuto; a nominare il Presidente dell'Assemblea elettorale; a raccogliere le nuove iscrizioni all'Associazione fino alla data in cui verranno indette le elezioni; ad effettuare ogni adempimento urgente e necessario, assumendo la rappresentanza dell'Associazione.
7. La quota annuale per ogni iscritto viene fissata in € 100,00 (cento/00) per ogni avvocato ed € 50,00 (cinquanta/00) per ogni praticante avvocato.

Aversa, li 01 marzo 2014

Firmato

CAMERA PENALE DI NAPOLI NORD

In Aversa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Caserta
 MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDIC1/00
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 00000145 00000840 00000001
 00293598 24/03/2014 10:34:36
 4578-00088 FC40464AA89E742A
 IDENTIFICATIVO 01130050137238
 0 1 13 005013 723 8

Agenzia Entrate
 Direzione Provinciale di Caserta
 MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDIC1/00
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 00000145 00000840 00000001
 00293597 24/03/2014 10:34:31
 4578-00088 044270497FA486D8
 IDENTIFICATIVO 01130050137249
 0 1 13 005013 724 9

SEMPRE GIOVANE E ALTO TEMPO



Agenzia delle Entrate
 Direzione Provinciale di Caserta

Agenzia delle Entrate
 Direzione Provinciale di Caserta

STATUTO
CAMERA PENALE DI NAPOLI NORD IN AVERSA

art. 1 Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione denominata Camera Penale di Napoli Nord in Aversa. La Camera Penale di Napoli Nord in Aversa è una libera Associazione di Avvocati penalisti ed ha sede in Aversa presso il Palazzo di Giustizia del Tribunale di Napoli Nord in Aversa. La Camera Penale di Napoli Nord in Aversa è un'Associazione senza scopi di lucro ed aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane.

art. 2 Scopi e finalità

La Camera Penale si prefigge di:

- a) tutelare il prestigio del Foro Penale e promuovere il rispetto della deontologia professionale.
- b) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione difensiva e del ruolo del difensore nel procedimento penale, in ossequio al principio sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, che implica e determina: - l'essenzialità, l'imprescindibilità e l'inalienabilità della funzione difensiva e del ruolo del difensore in ogni fase, stato e grado del procedimento; - la realizzazione di una parità di posizione fra accusa e difesa e di un effettivo contraddittorio davanti ad un giudice terzo;
- c) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;
- d) raccogliere o divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione difensiva nel procedimento penale; e) fornire ogni possibile apporto alla formazione, alla modifica, alla interpretazione coerente con i principi indicati al punto "a" di atti normativi, regolamentari e organizzativi che comunque si pongano in relazione con i diritti e le prerogative difensive e con la funzione del difensore nel procedimento penale;
- f) promuovere studi e iniziative che si prefiggano lo scopo di migliorare la giustizia penale;
- g) sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario e più in generale dell'ordinamento processuale penale, volte a perseguire la realizzazione di un "giusto processo", nell'ambito dei principi di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. La Camera Penale può, su decisione del Consiglio, aderire ad associazioni giuridiche e forensi nazionali ed internazionali.

art. 3 Iscrizione ed appartenenza

Alla Camera Penale di Napoli Nord in Aversa possono aderire gli Avvocati e Praticanti Avvocati con patrocinio, i quali esercitino prevalentemente la professione nel campo del diritto penale.

I Praticanti Avvocati senza patrocinio, iscritti negli appositi registri, potranno far parte della Camera Penale soltanto in qualità di soci aggregati senza diritto di voto.

L'aspirante all'iscrizione nella Camera Penale presenterà domanda al Consiglio Direttivo il quale deciderà sull'ammissibilità a maggioranza assoluta e con voto segreto.

La quota di iscrizione e le quote sociali saranno determinate annualmente dal Consiglio Direttivo che potrà proporre contributi straordinari in occasione di particolari iniziative.

Il patrimonio è costituito: dalle quote di associazione; dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell'Associazione stessa; dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale; dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale che potranno essere apprestati; dai beni strumentali.

L'appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Il socio si adopera per promuovere e contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno.

art. 4 Cessazione della qualità di socio

Il Socio cesserà di far parte della Camera Penale :

- a) con la presentazione delle dimissioni al Consiglio entro il 31 dicembre, intendendosi altrimenti tacitamente rinnovata l'adesione per l'anno successivo;
 - b) con l'esclusione per condotta ritenuta incompatibile con l'appartenenza alla Camera Penale;
 - c) in caso di omesso versamento della quota sociale annua entro il termine fissato per lo svolgimento dell'assemblea ordinaria;
- In ogni caso detto provvedimento sarà assunto dopo aver contestato all'interessato l'addebito. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni. Il Consiglio Direttivo deciderà entro identico termine. La radiazione e la cancellazione dall'Albo degli Avvocati, comporta la cessazione di socio della Camera Penale.

Art. 5 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

art. 6 Organi

Sono organi della Camera Penale l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello statuto, delle direttive, dei programmi e delle deliberazioni approvate dall'assemblea dei iscritti. Durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di due bienni consecutivi.

art. 7 Remunerazione delle cariche sociali

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire il rimborso esclusivamente della quota di iscrizione per la partecipazione ai Congressi dell'Unione delle Camere Penali.

art. 8 Assemblea

L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea è ordinaria, straordinaria ed elettorale. Il Consiglio in seduta ordinaria convoca l'Assemblea all'inizio di ogni anno e, comunque, entro il mese di marzo, mediante avviso da affiggersi nella sede della Camera Penale almeno 15 giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Possono parteciparvi ed essere autorizzati dall'Ufficio di Presidenza a prendere la parola, senza diritto di voto, tutti coloro che ne facciano richiesta. Nelle assemblee solo gli aventi diritto al voto possono presentare mozioni e votare su di esse. Le mozioni, per essere messe ai voti, vanno presentate prima dell'inizio delle votazioni al Presidente. L'Assemblea su richiesta del Presidente può ammettere le votazioni anche sulle mozioni presentate tardivamente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Il Presidente nelle Assemblee ordinarie e straordinarie controlla la regolarità del voto, il diritto di chi vi partecipa e ne verifica il risultato. Vengono approvate le mozioni, per le quali sia stata richiesta ed ammessa la votazione, che abbiano riportato la maggioranza dei voti. Non è consentito prendere la parola su temi estranei all'ordine del giorno né divagare da essi. Possono parlare solo gli aventi diritto che si siano iscritti prima della chiusura delle relative iscrizioni. Il Presidente provvede ad assicurare il rispetto della presente disposizione anche togliendo la parola.

In seduta straordinaria potrà essere convocata ad iniziativa del Presidente o di almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure a richiesta di almeno un terzo degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale. È presieduta dal Presidente o da un suo delegato. Vi svolge funzione di segretario il Segretario della Camera Penale, che compila i verbali nei quali da atto succintamente del contenuto degli interventi e dell'esito delle votazioni. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno il trenta per cento degli iscritti e di seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con almeno il venti per cento di essi. L'Assemblea delibera: in tema di approvazione e modifiche dello Statuto purché ne sia data notizia nel manifesto di convocazione; sull'ordine del giorno indicato dal Consiglio Direttivo o dagli iscritti richiedenti la convocazione; sull'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria che, in tal caso può anche non tenersi. Ad essa partecipano solo gli iscritti. Possono intervenire e prendere la parola, se autorizzati, anche persone estranee.

Per le sole modifiche statutarie è necessaria la partecipazione all'Assemblea di almeno il 51 % degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

art. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta la Camera Penale presso tutte le Autorità ed ha facoltà di farsi sostituire.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, assicurando l'unità di indirizzo, la collegialità delle scelte, delle quali assume, con il Consiglio Direttivo, la responsabilità verso l'assemblea degli iscritti. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vice-Presidente. Questi assume le funzioni del Presidente, fino alla nuova nomina di quest'ultimo, nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente. Possono essere eletti alla carica di Presidente e di componenti del Consiglio Direttivo gli iscritti - in regola con il pagamento delle quote annuali - nell'Albo professionale della Camera Penale da almeno due anni. Tale ultimo limite temporale non si applica per il primo biennio. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste più avanti.

art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto dal Presidente, da 7 membri, Soci della Camera eletti dall'assemblea ordinaria ogni biennio, e dal rappresentante dei Praticanti Avvocati. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, un vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Nomina altresì il Responsabile della scuola di formazione professionale.

Il Consiglio direttivo per specifiche iniziative attinenti agli scopi ed alle finalità proprie della Camera Penale, ha, altresì, facoltà di delegare uno o più iscritti che daranno conto allo stesso del loro operato. Il Consiglio Direttivo rappresenta la categoria dei penalisti e fissa le linee dell'impegno politico nell'attuazione degli scopi dell'associazione; delibera l'ammissione e la cancellazione dei iscritti; convoca, secondo le norme del presente Statuto, le varie assemblee; nomina i delegati della Camera Penale al Congresso nazionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane e ad altri organismi formati dalle Camere Penali; deferisce gli iscritti al Collegio dei Probiviri per la celebrazione del procedimento disciplinare; convoca l'assemblea elettorale per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri almeno trenta giorni prima della scadenza del suo mandato; fissa la quota associativa.

Inoltre, il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare necessità ed urgenza quando l'indispensabile tempestività della decisione da assumere impedisce una previa convocazione dell'Assemblea generale, può provvisoriamente adottare i provvedimenti ritenuti

assolutamente necessari ed eventualmente deliberare lo stato di agitazione , convocando entro le successive 48 ore l'Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno cinque dei propri componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

art. 11 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 soci eletti dall' Assemblea. Il Collegio dei Probiviri : elegge nel suo seno il Presidente e delibera a maggioranza di voti; decide sui provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti proposti dal Consiglio Direttivo.

art. 12 Incompatibilità

La carica di Presidente della Camera Penale e la qualità di componente del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con :
la carica di componente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati;
la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
la carica di componente dell' Organismo Unitario dell' Avvocatura e comunque di dirigente delle Associazioni Forensi;
la carica di magistrato onorario esercitata nell'ambito del circondario del Tribunale di Napoli Nord in Aversa.

Art. 13 Procedure elettorali

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea elettorale convocata dal Consiglio Direttivo alle scadenze previste dallo statuto. Sono eleggibili tutti gli iscritti alla Camera Penale, fatte salve le incompatibilità previste dall'art. 14 dello statuto dell'Unione Camere Penali Italiane approvato il 23.9.95 dal Congresso straordinario riunito ad Alghero. Sono ammessi a votare gli iscritti che ne hanno diritto e sono in regola con il pagamento delle quote annuali. Le operazioni di voto durano una sola giornata dalle ore 9 alle 14 e lo spoglio avviene subito dopo la loro conclusione. Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'Ufficio di presidenza con le firme di almeno 10 iscritti, e contengono a pena di inammissibilità: l'indicazione delle generalità della candidatura alla Presidenza; l'indicazione della lista collegata dei candidati quali componenti del Consiglio Direttivo, con altresì l'indicazione degli incarichi e del rappresentante dei Praticanti Avvocati; l'indicazione della lista collegata dei candidati al Collegio dei Probiviri; la relazione illustrativa del programma che il candidato alla Presidenza si propone di attuare. Le candidature alla presidenza, unitamente alla lista collegata dei candidati al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, nonché la relazione illustrativa del programma devono essere presentate presso l'Ufficio di presidenza almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'assemblea elettorale. Nella lista collegata dei candidati al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri devono essere rappresentati entrambi i generi. Le votazioni per eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri sono segrete. Ciascun iscritto contrassegna, a pena di nullità del voto, una sola lista contenente il nome del Presidente e dei candidati collegati. Risulteranno eletti il Presidente e la lista collegata che avrà conseguito il maggior numero di voti. Il diritto di voto può essere esercitato solo dagli aventi diritto che siano iscritti alla Camera Penale da almeno sei mesi. Tale ultima limitazione temporale non si estende alla votazione in cui si costituiscono per il primo biennio gli organi della Camera Penale.


Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Assemblea elettorale, il quale insedia il seggio elettorale formato, oltre che da lui, da altri due componenti e dagli scrutatori ritenuti necessari.

Il seggio elettorale: controlla la regolarità del voto, anche dettando le regole per l'accesso alla sede elettorale, dalla quale allontana chi non abbia diritto di accesso o vi si trattenga ingiustificatamente ; si pronuncia sulla regolarità dei singoli voti, dichiarando nulli quelli da invalidare; da atto del risultato elettorale di ciascuna lista, che annota in verbali; proclama eletti i candidati secondo le norme del presente statuto; ammette le candidature e respinge quelle in contrasto con le norme del presente statuto con decisione opponibile innanzi il Collegio dei Probiviri, che decide su di esse prima della data delle elezioni; adotta le proprie deliberazioni a maggioranza, senza il voto degli scrutatori.

Avverso le decisioni del seggio è ammessa opposizione, da presentarsi a pena di inammissibilità entro tre giorni con reclamo scritto al Presidente. Il reclamo deve contenere le ragioni per le quali è proposta. Il Presidente lo trasmette al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente nei tre giorni successivi.



Handwritten signatures of the members of the Collegio dei Probiviri and the President of the electoral assembly.



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versate al Concessionario della riscossione

€ 20000

quietanza n. _____ del _____
Atto registrato il _____ al n. _____ Serie _____
Aversa, li 24 MAR 2014

Il Direttore

L'OPERATORE

Massimo Verde

